



ASSESSORATO REGIONALE ALL'AMBIENTE

STATUTO

LEGGE REGIONALE n.14 DEL 26 MAGGIO 2016

Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti

e dell'economia circolare

Ambito Territoriale Ottimale "SALERNO"

ENTE D'AMBITO "SALERNO"

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Versione modificata ed integrata, approvata con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 21.03.2019

Indice

Titolo I – Disposizioni preliminari e generali

Art. 1 - Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Finalità

Art. 2 - Durata e Sede

Art. 3 - Competenze e Funzioni

Art. 4 - Sub Ambiti Distrettuali (SAD)

Titolo II – Organi di Governo

Art. 5 – Organi dell'Ente

Art. 6 – Assemblea dei Sindaci

Art. 7 - Consiglio d'Ambito e Presidente

Art. 8 - Competenze del Consiglio d'Ambito

Art. 9 - Direttore generale

Art. 10 - Funzioni del Direttore generale

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei conti

Titolo III – Organizzazione, uffici e personale

Art. 12 – Principi di organizzazione dell'Ente d'Ambito

Art. 13 – Personale

Art. 14 – Dirigenti/Responsabili dei Servizi

Art. 15 – Patrimonio

Art. 16 - Spese di funzionamento

Art. 17 - Contabilità e finanza

Titolo IV - Controlli

Art. 18 – Vigilanza e controlli

Art. 19 – Ufficio Tecnico di Controllo

Art. 20 - Controllo delle gestioni in house

Titolo V - Disposizioni finali e modifiche statutarie

Art 21 - Modifiche statutarie

Art. 22 - Norma finale di rinvio



Titolo I – Disposizioni preliminari e generali

Art. 1 – Ente d'Ambito - Finalità

1. Il presente Statuto disciplina la costituzione dell'Ente d'Ambito, le modalità di elezione e le funzioni degli organi dell'Ente, l'organizzazione interna ed i controlli sulla gestione del servizio.
2. L'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO SALERNO", di seguito denominato anche solo EDA, istituito ai sensi dell'articolo 25, co. 3 della Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 (*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare*) è un ente rappresentativo dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale – ATO "SALERNO", come risulta individuato dall'articolo 23, comma 1, lettera d), della L.R. n. 14/2016.
3. E' fatto obbligo ai comuni della Campania, ai sensi dell'art. 25 comma 1 della L.R. n. 14/2016, di aderire all'EdA dell'Ambito Territoriale Ottimale in cui ricade il rispettivo territorio, per l'esercizio in forma associata delle rispettive funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla Legge regionale e dal Decreto Legislativo n. 152/2006.
4. L'Ente d'Ambito è il soggetto di governo del ciclo integrato dei rifiuti in ciascun ATO in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Art.2 – Durata e Sede.

1. L'Ente d'Ambito è costituito a tempo indeterminato.
2. L'Ente d'Ambito ha sede legale nel Comune di Salerno. Il cambiamento della sede legale è deliberato dal Consiglio d'Ambito.
3. La struttura operativa può essere organizzata per articolazioni territoriali.

Art.3 – Competenze e Funzioni

1. L'Ente d'Ambito, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 14/2016, nell'ambito delle competenze di pianificazione, programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, svolge le seguenti funzioni:
 - a) predisporre, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito, in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del PRGRU;
 - b) ripartisce, se necessario al perseguimento di economie di scala e di efficienza del servizio, il territorio dell'ATO in "SAD" (Sub Ambiti Distrettuali);
 - c) ai sensi dell'articolo 202 del Decreto Legislativo 152/2006 individua il soggetto gestore e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale, utilizzando per la predisposizione degli atti di gara necessari le linee guida e gli schemi tipo predisposti dalla Regione in conformità alle norme vigenti;
 - d) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e ne indica i relativi standard;



- e) definisce gli obblighi di servizio pubblico;
 - f) determina la tariffa d'ambito o di ciascun Sub Ambito Distrettuale, individuando per ogni Comune la misura della tariffa dovuta, tenuto conto dei servizi d'ambito resi, della specifica organizzazione del servizio, delle azioni virtuose, delle politiche di prevenzione, riutilizzo, delle percentuali di raccolta differenziata nonché della qualità della raccolta, da valutare secondo i parametri stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 9 comma 1, lettera i) della L.R. 14/2016;
 - g) in base a specifiche esigenze tecniche, organizzative e logistiche, può autorizzare, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, accordi o intese fra singoli Comuni ricompresi nei sub-Ambiti;
 - h) svolge ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo 152/2006 e dalla L.R. 14/2016.
2. L'Ente d'Ambito, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione all'interno dell'Ambito di competenza e promuove ogni azione utile, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi individuati all'art. 6 della L.R. n. 14/2016.
 3. L'Ente d'Ambito si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in attuazione dei contenuti del contratto di servizio e nel rispetto dei contenuti del piano regionale dei rifiuti di cui all'articolo 11 della L.R. n. 14/2016.
 4. L'Ente d'Ambito, in conformità alle norme e ai principi comunitari, alla L.R. 14/2016 ed alle ulteriori direttive regionali, anche con misure premiali sul regime tariffario, promuove azioni volte ad incentivare i Comuni e l'utenza:
 - a) a ridurre la produzione dei rifiuti;
 - b) a sviluppare iniziative di riutilizzo dei beni;
 - c) ad incrementare gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e ad incrementare gli obiettivi di raccolta differenziata, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 6 della L.R. n. 14/2016 e nel PRGRU di cui all'art. 12.
 5. L'Ente d'Ambito, su proposta dell'ORGR (Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti), ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 14/2016, adotta la Carta dei diritti e dei doveri dell'utente ed assicura, altresì, il rispetto da parte del soggetto gestore degli standard della qualità del servizio agli utenti previsto nella carta dei servizi.

Art.4 – Sub Ambiti Distrettuali (SAD)

1. L'ATO di "SALERNO" può essere articolato in aree omogenee denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD), ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 14/2016, con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 200 commi 1 e 7 del decreto



legislativo 152/2006, per consentire una maggiore efficienza della gestione e qualità del servizio all'utenza.

2. I comuni interessati a costituirsi in SAD possono fare richiesta motivata indirizzata al Consiglio d'Ambito che sulla base di un disciplinare che descrive le modalità e le procedure, effettua l'istruttoria per l'eventuale autorizzazione. In caso di diniego all'autorizzazione, l'Ente d'Ambito è tenuto a darne motivazione supportata con dati tecnici oggettivi.
3. Il Comune di SALERNO, capoluogo di Provincia, con comunicazione inoltrata al Consiglio d'Ambito che ne prende atto, può chiedere di costituirsi in SAD, così come previsto dall'art. 24 comma 6 della L.R. 14/2016.
4. Ove si rende necessario e/o opportuno ai fini dell'organizzazione del ciclo, o di suoi segmenti funzionali, l'Ente d'Ambito può stipulare apposite convenzioni ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 con Comuni singoli e/o partecipanti al SAD.
5. I comuni che costituiscono i SAD conservano la rappresentanza in seno al Consiglio d'Ambito determinata dall'elezione.

TITOLO II – Organi di Governo

Art. 5 – Organi dell'Ente d'Ambito

1. Sono organi dell'Ente d'Ambito:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio d'Ambito;
 - c. l'Assemblea dei Sindaci;
 - d. il Direttore Generale;
 - e. il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. Le modalità di nomina e revoca degli organi dell'Ente d'Ambito sono stabilite dallo Statuto, fatto salvo quanto previsto in fase di primo insediamento del Consiglio d'Ambito dal Titolo V della L.R. n. 14/2016.

Art.6 – Assemblea

1. I Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale "SALERNO" sono membri di diritto dell'Assemblea e possono delegare, di volta in volta, un assessore della propria Giunta o un consigliere comunale a partecipare ai lavori dell'Assemblea per ogni singola seduta e con atto scritto. I Commissari nominati dal Prefetto possono delegare un Dirigente o un Responsabile di Servizio. Non sono ammesse deleghe permanenti.



2. L'Assemblea dei Sindaci, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2 del successivo art. 7, è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, e dei punti all'ordine del giorno, dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti (da ultimo aggiornamento dati ISTAT riportati nel portale Demo) fra quelli ricadenti nell'Ambito, che la presiede. In caso di assenza del Presidente (o suo delegato), le sue funzioni sono svolte per singola seduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti presente al momento della valida costituzione dell'Assemblea. L'avviso è comunicato a ciascun Sindaco almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata dal Presidente 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. All'avviso di convocazione, anche nei casi d'urgenza, devono essere allegati gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, atti che nello stesso termine sono messi a disposizione dei membri dell'Assemblea presso la sede dell'Ente d'Ambito. Eventuali proposte di modifica agli atti posti all'ordine del giorno dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'EDA entro 48 ore dalla prima convocazione dell'Assemblea ed entro 24 ore in caso di urgenza. Il Presidente dell'Assemblea si avvale degli uffici dell'Ente d'Ambito per la redazione del verbale delle sedute.
3. L'Assemblea è validamente costituita: a) in prima convocazione, alla presenza di almeno 1/3 del numero dei Comuni che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente nell'ATO Salerno; b) in seconda convocazione, alla presenza di almeno 1/3 del numero dei Comuni che rappresentino almeno 1/3 della popolazione complessivamente residente nell'ATO Salerno. Le votazioni avvengono con voto palese e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di più del 50,00% del numero dei Comuni presenti in Assemblea. Nel caso di mancato raggiungimento dei quorum, sia in prima che in seconda convocazione, il Consiglio d'Ambito può deliberare sugli argomenti sottoposti al parere consultivo dell'Assemblea.
4. L'Assemblea dei Sindaci si esprime in sede consultiva sui seguenti argomenti:
 - a) articolazione dell'ATO in Sub-Ambiti Distrettuali di cui all'articolo 24 della L.R. n. 14/2016;
 - b) approvazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 34 della L.R. n. 14/2016;
 - c) approvazione del bilancio dell'Ente d'Ambito di cui all'articolo 29, comma 1, lettera m) della L.R. 14/2016;
 - d) su ogni argomento proposto dal Consiglio d'Ambito o ad iniziativa di un terzo del numero dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ATO SALERNO.
5. L'Assemblea dei Sindaci si riunisce almeno due volte all'anno per rendere il parere consultivo sullo schema di bilancio di previsione e sullo schema di rendiconto della gestione.
6. Le sedute dell'Assemblea, con decisione del Presidente della stessa, possono essere aperte al pubblico.
7. Alle sedute dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale dell'Ente d'Ambito ed i Revisori dei Conti.



Art. 7 – Consiglio d'Ambito e Presidente

1. Il Consiglio d'Ambito è organo che dura cinque anni a far data dalla sua costituzione e si compone di 22 membri, Sindaci o loro designati, in rappresentanza dei comuni ricadenti nell'ATO. Il presente Statuto disciplina le modalità di elezione e di composizione del Consiglio d'Ambito, in modo da garantire la rappresentanza dei Comuni in seno all'ATO sulla base del rispettivo peso demografico, con le modalità indicate negli allegati "C" e "D".
2. Il Consiglio d'Ambito è eletto dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni che formano ciascun ATO, costituiti in seggio elettorale su convocazione del Presidente della Regione Campania; se l'Assemblea dei Sindaci, a seguito di tre convocazioni, non provvede all'elezione dei componenti del Consiglio d'Ambito, il Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi dell'art. 28 comma 2 della Legge Regionale n. 14/2016.
3. Il Consiglio d'Ambito, convocato in prima seduta dall'Assessore regionale competente, elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Ente d'Ambito, con le modalità previste nell'allegato "E" del presente Statuto. Il Presidente dura in carica cinque anni ovvero fino a quando cessi la sua qualità di componente del Consiglio d'Ambito o, comunque, fino alla durata del Consiglio d'Ambito; ha la rappresentanza legale dell'Ente d'Ambito, fatti salvi gli atti di rilevanza esterna rientranti nelle attribuzioni del Direttore Generale, ed ha funzione di organizzazione e coordinamento del Consiglio medesimo.
4. Il Consiglio d'Ambito può eleggere al proprio interno il Vice Presidente, che dura in carica cinque anni ovvero fino a quando cessi la sua qualità di componente del Consiglio d'Ambito o, comunque, fino alla durata del Consiglio d'Ambito. In caso di assenza del Presidente, le funzioni e le prerogative di cui al precedente comma 3, sono svolte dal Vice Presidente.
5. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni e le prerogative di cui al precedente comma 3 sono svolte dal membro del Consiglio d'Ambito eletto Sindaco nel Comune con il maggior numero di abitanti.
6. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente o, comunque, nei casi di cui ai seguenti comma 10 e 11, le funzioni e le prerogative sono esercitate in via vicaria dal Vice Presidente, ove eletto, o dal membro del Consiglio d'Ambito eletto Sindaco nel comune con il maggior numero di abitanti, che entro trenta giorni è tenuto a convocare il Consiglio d'Ambito per l'elezione del Presidente.
7. Le deliberazioni del Consiglio d'Ambito sono valide con la presenza della maggioranza prevista dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio d'Ambito di cui al seguente comma 9. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo quanto previsto dall'art. 21 secondo comma dello Statuto. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio d'Ambito deve prevedere la presenza almeno della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio per l'approvazione del Piano d'Ambito, delle forme di gestione del servizio nell'ATO e/o nei SAD, delle tariffe, della pianta organica dell'EdA, del Bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
8. Alle sedute del Consiglio d'Ambito partecipa il Direttore Generale, che predispone gli atti per le relative deliberazioni e ne cura l'esecuzione.
9. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del Consiglio, le procedure di assunzione delle deliberazioni sono disciplinate con il Regolamento di Funzionamento del



Consiglio d'Ambito che deve essere approvato a maggioranza assoluta, nel rispetto delle norme dello Statuto.

10. L'incarico di componente del Consiglio d'Ambito, ove ricoperto da Sindaco in carica al momento dell'elezione a componente, cessa, anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde, per qualsiasi motivo, la carica di Sindaco. In tal caso si procede alla sostituzione nella prima seduta utile di Consiglio. Nel caso di rielezione a sindaco per il secondo mandato al termine naturale del primo mandato, il Sindaco non cessa dalla carica di consigliere e/o Vice Presidente o Presidente.
11. Nel caso in cui in seno al Consiglio d'Ambito, per qualsiasi altra causa, venga a mancare un componente prima della scadenza naturale dell'Organo, si procede alla sostituzione del rappresentante.
12. Nei casi di cui ai commi 10 e 11 il Consiglio d'Ambito procede alla sostituzione del componente cessato con lo scorrimento dei candidati della lista e della fascia del componente stesso e, laddove le liste elettorali non lo consentano, con elezioni suppletive convocate, ai sensi dell'allegato B, dal Presidente dell'EdA o dal Vice Presidente o dal Componente Sindaco del Comune con il maggiore numero di abitanti.
13. Ai componenti del Consiglio d'Ambito, ivi compreso il Presidente, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte. Il Consiglio d'Ambito, con apposito Regolamento, disciplina le modalità dei rimborsi e delle agevolazioni ammesse per lo svolgimento delle funzioni.

Art. 8 – Competenze del Consiglio d'Ambito

1. Il Consiglio d'Ambito:
 - a) Approva le modifiche statutarie;
 - b) esercita la potestà regolamentare e definisce i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) approva il Piano d'ambito, in conformità alle direttive programmatiche del Piano regionale di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - d) approva le forme di gestione del servizio nell'ATO e/o nei SAD nei quali lo stesso eventualmente si articola, ivi compreso il subentro nella gestione degli impianti e servizi già espletati dalle società provinciali, garantendo, per profili professionali corrispondenti, la continuità occupazionale del personale addetto e che risulti dipendente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 14/2016;
 - e) formula proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel Piano d'ambito;
 - f) definisce gli standard qualitativi del servizio;
 - g) formula indirizzi al Direttore Generale per l'amministrazione dell'Ente e l'organizzazione del servizio;




- h) approva, sulla base dell'istruttoria svolta dal Direttore Generale, la tariffa di base, quale componente della tariffa da applicarsi all'utenza, eventualmente integrata per Sub-Ambito Distrettuale, in conseguenza delle indicazioni del Piano d'ambito e in applicazione di quanto disposto dal D.L. 201/11, come convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
- i) approva la pianta organica dell'Ente d'Ambito;
- j) approva la Carta dei servizi;
- k) approva il contratto con il Direttore Generale, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale, ed allegato allo Statuto dell'Ente d'Ambito;
- l) verifica lo stato di attuazione del Piano d'Ambito e il raggiungimento degli standard economico-finanziari e tariffari, nonché il livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza, informando il direttore generale sulle eventuali criticità riscontrate;
- m) approva il bilancio dell'Ente;
- n) esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto;
- o) salvo sopravvenienze normative di carattere regionale, gli atti di maggior rilevanza, le modifiche statutarie, le variazioni di bilancio che comportino spesa per gli enti aderenti, nonché quelli concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici e la scelta della relativa forma di gestione sono trasmessi ai Comuni aderenti per l'informazione ai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 9 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d'Ambito tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, adeguata professionalità e competenza, comprovata esperienza nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il Direttore Generale percepisce un trattamento economico determinato dall'Ente d'Ambito con riferimento ai parametri della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia.
3. L'incarico di Direttore Generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'Ente d'Ambito. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
4. Alla nomina del Direttore Generale si applicano le cause d'inconferibilità ed incompatibilità definite dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Art. 10 – Funzioni del Direttore Generale



1. Il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ente d'Ambito e degli atti di rilevanza esterna rientranti nelle proprie attribuzioni.
2. Il Direttore Generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'Ente d'Ambito, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare:
 - a. adotta il programma annuale delle attività del Consiglio d'Ambito, identificando le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali;
 - b. predispose gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Ente d'Ambito, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito;
 - c. formula proposte ed esprime pareri al Consiglio d'Ambito;
 - d. esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti se nominati o ai responsabili dei servizi;
 - e. adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
 - f. predispose la pianta organica da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Ambito;
 - g. dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, se nominati, o tra i funzionari responsabili dei servizi, controllandone l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - h. cura l'inoltro alla Regione, entro dieci giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio e delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Ambito.
3. In coerenza con gli indirizzi generali definiti dall'Ente d'Ambito, il Direttore Generale:
 - a) espleta le procedure di affidamento del servizio di gestione integrato dei rifiuti per segmenti o per l'intero ciclo e sottoscrive i relativi contratti;
 - b) gestisce i contratti, controlla l'attività del/dei soggetto/i gestore/i del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempimento;
 - c) predispose la relazione annuale sulle attività dell'Ente d'Ambito da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, al Consiglio Regionale e al Presidente della Giunta Regionale.

Art. 11 – Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori, nominato dal Presidente dell'Ente d'Ambito, è composto da tre membri selezionati in base alle norme vigenti.
2. I tre membri eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. In mancanza, oppure sino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal membro effettivo con maggiore anzianità di nomina oppure con maggiore anzianità anagrafica. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di verifica e controllo sulla gestione economica - finanziaria dell'Ente d'Ambito e sulla corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, attribuite dalla normativa vigente.



3. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente d'Ambito o su determinati affari. Il Collegio informa la Regione, il Presidente dell'Ente d'Ambito, di tutti gli atti o fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione oppure violazione di norme che disciplinano l'attività dell'Ente d'Ambito.
4. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. Spetta loro un'indennità annua determinata dal Consiglio d'Ambito, ai sensi dell'articolo 241 del d.lgs. 267/2000 e rapportata alla classe demografica del comune con il maggior numero di abitanti dell'ATO.

TITOLO III – Organizzazione, uffici e personale

Art. 12 – Principi di organizzazione dell'Ente d'Ambito

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed il conseguimento degli obiettivi strategici posti dalla normativa statale e regionale, l'Ente d'Ambito ispira l'azione amministrativa e l'organizzazione dei servizi e degli uffici ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, buon andamento, trasparenza, imparzialità.
2. L'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'Ente d'Ambito è disciplinata con Regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito su proposta del Direttore generale.
3. Il rapporto con gli altri enti pubblici si ispira al principio di leale collaborazione.
4. L'attività dell'Ente d'Ambito si ispira alla massimizzazione dei principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione con le popolazioni interessate.

Art. 13 – Personale

1. Il Consiglio d'Ambito determina, su proposta del Direttore Generale, la dotazione organica del personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità ed in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle attività affidate.
2. Le norme che regolano i rapporti giuridici di tutto il personale dell'Ente d'Ambito sono dettate dal Testo Unico per il Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001). I contratti sono disciplinati dal CCNL personale comparto regioni ed autonomie locali.
3. Nell'esercizio delle predette funzioni l'Ente d'Ambito può avvalersi degli uffici e del personale degli enti aderenti secondo criteri e modalità definite dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 14 – Dirigenti/Responsabili dei servizi

1. Ai Dirigenti (e, ove questi non nominati, ai funzionari con incarico di Responsabile di Area) spetta la direzione delle Aree secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di Organizzazione, con responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente d'Ambito verso l'esterno.



2. I Dirigenti, nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono al Direttore Generale del risultato dell'attività svolta dalle Aree cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente d'Ambito, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione.
3. Nell'ambito della dotazione organica, possono essere stipulati contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi dirigenziali, così come disciplinato dall'art. 110 D.Lgs. n. 267/2000.
4. I rapporti tra gli organi di governo dell'Ente e i Dirigenti sono improntati al principio di distinzione tra politica ed amministrazione, così come disciplinato dall'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000.
5. In caso di mancata nomina di personale dirigenziale, il Direttore Generale individua i funzionari a cui conferire specifico incarico di Responsabilità di Area, ai sensi della normativa generale del pubblico impiego e delle norme contrattuali di comparto in vigore.

Art. 15 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'EDA è costituito da:
 - a) un fondo di dotazione istituito all'atto della costituzione dai comuni nella misura definita dal comma 2;
 - b) beni immobili e mobili trasferiti all'Ente d'Ambito a seguito della liquidazione dei Consorzi di Bacino di cui alla L.R. n. 10/93;
 - c) eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;
 - d) acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri, permuta, donazioni e lasciti di beni mobili e immobili;
 - e) ogni diritto che venga acquisito dall'Ente o a questo devoluto;
 - f) acquisizioni del patrimonio già nella disponibilità dei soggetti ed organismi cedenti le funzioni in forza della L.R. n. 14 del 2016;
2. Il fondo di dotazione iniziale di cui al comma 1 lettera a), a carico dei Comuni costituenti l'Ente d'Ambito, è quantificato in €. 0,50 per abitante residente, calcolato sulla base dei dati ISTAT, alla data di approvazione del presente Statuto. Il riparto delle quote tra i comuni ed il versamento del dovuto nella fase costituente avviene entro 90 giorni dalla costituzione degli organi.
3. L'Ente d'Ambito si dota di un Regolamento, proposto dal Direttore Generale e approvato dal Consiglio d'Ambito, con il quale disciplina la gestione del patrimonio, le spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito e la loro ripartizione, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'Ente d'Ambito.
4. Tutti i beni in dotazione sono iscritti nei competenti documenti contabili e presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Art. 16 – Spese di funzionamento



1. I Comuni componenti l'Ente d'Ambito contribuiscono obbligatoriamente alle spese di funzionamento dell'Ente, fin dalla costituzione degli organi, con quote stabilite sulla base della popolazione residente in ciascun Comune alla data di approvazione del presente Statuto, in base ai dati ISTAT.
2. Le spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito costituiscono una componente di costo della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, determinata dal Consiglio d'Ambito ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera f) della L.R. 14/2016.

Art. 17 - Contabilità e finanza

1. La contabilità e la finanza dell'EDA sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del D.Lgs. 267/2000.
2. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'Ente d'Ambito entro i termini previsti dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio dei comuni al fine di favorire la predisposizione del controllo di gestione e dell'assestamento di bilancio degli Enti locali nei termini previsti dalla legge.
3. I Comuni componenti l'Ente d'Ambito assicurano l'equilibrio economico-finanziario in proporzione alla percentuale di partecipazione all'Ente d'Ambito, calcolata in base al numero di abitanti.

TITOLO IV – Controlli

Art. 18 – Vigilanza e controlli

1. La Regione Campania, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 14/2016, esercita le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi in ordine all'attuazione della richiamata legge, del PRGRU e alla disciplina e organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ed all'affidamento del servizio nei singoli ATO.
2. I poteri sostitutivi attribuiti alla Regione dalla legge sono esercitati dal Presidente della giunta regionale, il quale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta.

Art. 19 – Ufficio Tecnico di Controllo

1. Nell'ambito della struttura operativa dell'Ente d'Ambito, è costituito l'Ufficio tecnico di controllo (UTC) con funzioni di supporto tecnico del Consiglio d'Ambito e del Direttore Generale al controllo ed alla verifica sulle gestioni dei servizi, sui programmi e sugli investimenti, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lettera l) della L.R. n. 14/2016.
2. L'UTC, su indicazioni e programmazione del Consiglio d'Ambito, svolge attività programmata di controllo del servizio di gestione dei rifiuti erogato dal soggetto gestore, anche per indirizzarne l'attività in conformità al Piano d'Ambito previsto dall'art. 34 della legge regionale n. 14/2016.



3. L'UTC è tenuto a relazionare agli organi dell'Ente su loro richiesta, in merito alla gestione del servizio ed alla sua conformità rispetto alle indicazioni formulate dall'Ente d'Ambito, al PRGRU, al Piano d'Ambito, ai piani e programmi di settore approvati dalla Giunta Regionale ed alle norme stabilite nel contratto di servizio. Allo stesso è affidata, inoltre, l'attività del controllo in house, previsto al successivo articolo 20.
4. La individuazione e composizione delle figure operanti nell'ufficio di Controllo ed il conferimento dell'incarico avviene con provvedimento del Direttore Generale, tra il personale in servizio, sentito il Consiglio d'Ambito.

Art. 20 – Controllo delle gestioni in house

1. L'eventuale affidamento in house della gestione del servizio rifiuti presuppone l'esercizio di un controllo sul soggetto gestore da parte dell'Ente d'Ambito analogo a quello che l'EDA esercita sui propri servizi.
2. Per tali finalità, ed avuto riguardo ai principi consolidati nella normativa e nella giurisprudenza di settore, il Direttore Generale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio d'Ambito un apposito Regolamento di disciplina del controllo sull'attività del soggetto gestore dei rifiuti.
3. Con tale Regolamento sono individuati:
 - a) gli atti di indirizzo strategico dell'Ente d'Ambito per controllare l'attività del soggetto gestore;
 - b) gli atti del soggetto gestore assoggettati a mera comunicazione preventiva all'Ente controllante;
 - c) gli atti del soggetto gestore, inerenti gli indirizzi strategici sub lett. a), assoggettati a procedimenti di concertazione con l'ente controllante;
 - d) le modalità di informazione periodica sull'attività del soggetto gestore;
 - e) le clausole obbligatorie da inserire nella convenzione di affidamento del servizio, che disciplinano le ipotesi di sua risoluzione, da parte dell'ente controllante, per grave inadempimento del soggetto gestore nei procedimenti di concertazione di cui alla precedente lettera c);
 - f) le modalità di aggiornamento del modello di controllo in house, in adeguamento delle norme di settore eventualmente sopravvenienti.

TITOLO V - Disposizioni finali e modifiche statutarie

Art. 21 - Modifiche statutarie

1. Le proposte di modifica statutaria sono presentate dal Presidente del Consiglio d'Ambito o da un terzo dei membri dello stesso Consiglio e sottoposte a votazione dell'organo, previa istruttoria del Direttore Generale.



2. Le modifiche statutarie sono deliberate in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei rappresentanti assegnati o in mancanza di tale maggioranza con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, in due successive e separate votazioni a distanza di quindici giorni.
3. Alla scadenza degli organi elettivi dell'Ente d'Ambito, in caso di variazioni demografiche incidenti sulle fasce di rappresentanza, al fine di garantire la rappresentanza degli enti locali sulla base del peso demografico per le fasce di rappresentanza di cui all'art. 28 della L.R. 14/2016, il Consiglio d'Ambito provvede alle modifiche statutarie dell'Allegato "A" con le procedure ed il quorum di cui al precedente comma.
4. Su richiesta motivata dell'Ente d'Ambito oppure in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 23 comma 3 della L.R. 14/2016, modifica la composizione degli Ambiti territoriali di cui all'allegato "A", nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione, in quanto compatibili, la L.R. n. 14/2016, le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, del D.Lgs. n. 152/2006, ogni altra norma nazionale e regionale in materia.

